

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BERZO SAN FERMO (Prov. di Bergamo)

Rep. n. 257

**CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di
“INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA IN
BERZO SAN FERMO (MESSA IN SICUREZZA
CONTROSOFFITTI)”.**

L'anno duemilaventi, il giorno 10 (dieci) del mese di novembre, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dr. Pantò
Nunzio, Segretario del Comune di Berzo San Fermo, autorizzato a rogare,
nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa in cui
il Comune stesso è parte, sono comparsi i signori:

- a)- TRAPLETTI LUCIANO, Sindaco pro-tempore del Comune di
Berzo San Fermo, nato a Trescore Balneario (BG) l'11.01.1973,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, in rappresentanza del
Comune medesimo (cod.fisc. e P.IVA 00566590162), di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
- b)- NICOLI MAURO, nato a Trescore Balneario (BG) il 18.02.1965,
residente in Casazza (BG), Via Bettoni n. 4, in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa EDIL 2N Srl, con sede in Spinone al Lago

(BG), Via XXV Aprile, n. 15/15A, codice fiscale e partita IVA 00953420163, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 in data 01.09.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'edificio scuola Primaria in Berzo San Fermo (Messa in sicurezza controsoffitti)”, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 45.075,28, di cui Euro 43.070,18 soggetti a ribasso mediante offerta a ribasso percentuale e Euro 2.005,10 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante.
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 148 dell'11.09.2020 i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 45.075,28, in seguito all'offerta dello 0,00%;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generale del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni del progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 45.075,28 (diconsi Euro quarantacinquemilasettantacinque/28), di cui:

- a)- Euro 43.070,18 per lavori veri e propri;
- b)- Euro 2.005,10 per oneri per la sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell’art. 59,

comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016;

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. L’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale indicata nelle premesse.

2. Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori sono stati consegnati in data 15 settembre 2020.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 117 (centodiciassette) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).

2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale pari ad euro 45,07.

3. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori,

l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

2. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal

capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, ecc.;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Si applica l'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136. L'appaltatore indica quali conti correnti dedicati ai sensi della legge 136/10 il conto n°:

- IT29Q0503453810000000009768 acceso presso Banco BPM – filiale di San Paolo d'Argon (BG);
- IT60R0306952790100000001281 acceso presso Intesa Sanpaolo Spa – filiale di Casazza (BG);

- IT95J0311152790000000030009 acceso presso UBI Banca Spa – filiale di Casazza (BG);
- IT66S0344053630000000273400 acceso presso Banco di Desio e della Brianza – filiale di Trescore Balneario (BG);
- IT23U0569611100000006105X20 acceso presso Banca Popolare di Sondrio – filiale di Bergamo.

E' abilitato ad operare su tale conto il Sig. Nicoli Mauro (c.f. NCLMRA65B18L388B).

L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n° 136. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti dalla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

8. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge

136/10 il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 8426758CAD,
mentre il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: B24H20002140001.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è rilasciato un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, per fallimento ed irrogazione sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'appalto;

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Si applica l'art. 2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 17. Oneri diversi.

1. Ai sensi degli artt. 105, comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 . Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 18, co. 7, della L. 19.3.1990 n. 55 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000

n. 145.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori.

4. Il suddetto piano forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono

causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia.

1. Essendo l'appalto di importo inferiore ad € 150.000,00, sono state acquisite dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai componenti della Società circa l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 21. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. 2305266 in data 05.11.2020 rilasciata dalla Compagnia Coface – Filiale di Brescia, per l'importo di € 4.507,53.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con polizza n. 406223209 in data 05.11.2020 rilasciata dalla Società Axa Assicurazioni Spa, di Euro 100.000,00;

a) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il progetto, con gli elaborati grafici e tutti i suoi allegati;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 19 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Sono espressamente richiamate le norme legislative e regolamentari

vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R.

05.10.2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M.

19/04/2000 n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero

venti facciate, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD).

L'Impresa Edile EDIL 2N SRL – Il Legale Rappresentante – Nicoli Mauro

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE – Il Sindaco

- Luciano Trapletti

IL SEGRETARIO COMUNALE – Pantò Dr. Nunzio